

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25.

Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

OMISSIS.....

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA E AGRICOLTURA

CAPO I

CACCIA

Art. 24.

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 5/2018)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria) è sostituita dalla seguente:

“e) il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, gli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi nonché le loro perizie, sentiti gli ATC e i CA, le province e la Città metropolitana di Torino.”.

Art. 25.

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5/2018)

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 5/2018 le parole “con licenza di pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “dal sindaco”.

2. Al comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 5/2018 dopo le parole “ed è sottoscritto” sono inserite le seguenti: “per la sezione di tiro a segno nazionale”.

Art. 26.

(Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 5/2018)

1. L'articolo 19 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente:

“Art. 19. (Abbattimento o ritrovamento per caso fortuito o forza maggiore e disponibilità materiale di fauna selvatica. Riconoscimento dell'attività dei centri di recupero degli animali selvatici)

1. Le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano, anche su richiesta delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette. Vengono riconosciuti a tal fine i centri di recupero già operanti sul territorio regionale, denominati Centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) e coordinati in rete regionale.

2. Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatte fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o viene nella disponibilità di fauna selvatica morta, o di parti di essa, ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile al comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il fatto.
3. I comuni che hanno ricevuto la comunicazione del rinvenimento di fauna selvatica morta o parti di essa provvedono ad assegnare l'esemplare ad una destinazione di pubblica utilità. Tali enti provvedono, altresì, alla destinazione o smaltimento della carcassa.
4. Nel caso di fauna selvatica rinvenuta viva i comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana di Torino provvedono a destinare, previa stipula di apposita convenzione, l'esemplare ad un CRAS, se l'animale rinvenuto appartiene a specie protetta è obbligatorio segnalarne il ritrovamento alla Regione.
5. I CRAS comunicano, con cadenza settimanale ai comuni, agli ATC, ai CA, alle province o alla Città metropolitana di Torino gli animali ritirati presso il centro in tale periodo di tempo.
6. I CRAS possono coinvolgere per le proprie attività personale volontario, a titolo gratuito.
7. I comuni e le unioni di comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana di Torino stipulano con i CRAS facenti parte della rete regionale apposita convenzione per i servizi resi, prevedendo relativi rimborsi economici per l'attività di recupero, la cura e la stabulazione degli animali in degenza. La Regione sostiene annualmente parte delle spese dei CRAS facenti parte della rete regionale.
8. La Regione provvede a promuovere presso gli enti locali la possibilità di stipulare convenzioni con i CRAS facenti parte della rete regionale.”.

Art. 27.

(Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 5/2018)

1. Il comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente:
“5. Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana di Torino si avvalgono, oltre che dei soggetti previsti dall'articolo 19 della legge 157/1992, anche delle guardie venatorie volontarie e di cacciatori che abbiano acquisito una formazione specifica.”.
2. Il comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente:
“6. Per le azioni di controllo delle specie di fauna selvatica all'interno delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano il concessionario che si avvale dei soggetti di cui al comma 5.”.

Art. 28.

(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 5/2018)

1. Dopo la lettera gg) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 5/2018 è aggiunta la seguente:
“gg bis) la ricerca e la raccolta dei palchi dei cervidi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo. La raccolta è consentita a far data dal 1° aprile, secondo specifica regolamentazione, ai soggetti autorizzati dai comitati di gestione e dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e dagli enti di gestione delle aree protette.”.

Art. 29.

(Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 5/2018)

1. Dopo la lettera vv) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 5/2018 è inserita la seguente:
“vv bis) raccolta dei palchi dei cervidi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1200,00; per la raccolta nel periodo successivo al 31 marzo, senza la prescritta autorizzazione, la sanzione è ridotta da euro 100,00 a euro 600,00;”.

Art. 30.

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 5/2018)

1. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 5/2018 sono sostituite dalle seguenti: “a) la prevenzione ed il risarcimento da parte delle province e della Città metropolitana di Torino dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992 e le loro perizie;
b) la prevenzione ed il risarcimento da parte degli ATC e dei CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992 e le loro perizie;”.
2. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 5/2018 è aggiunta la seguente: “g bis) contributi regionali per il sostegno delle spese ordinarie dei CRAS facenti parte della rete regionale.”.

OMISSIS.....

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 (Regolamenti di attuazione)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in ordine alle lettere g), h) e l), con propri regolamenti, nel rispetto dei principi individuati al presente capo ed ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto , disciplina:

- a) i requisiti, il rilascio dell'abilitazione per l'esercizio venatorio, le materie d'esame e la relativa commissione, nonché la predisposizione di testi relativi alle principali nozioni su cui vertono gli esami;
- b) l'opzione sulla forma di caccia e le modalità per la sua variazione;
- c) le abilitazioni per il prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina;
- d) le attività di cattura e di inanellamento a scopo scientifico, di tassidermia e di detenzione dei trofei;
- e) il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, gli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi nonché le loro perizie, sentiti gli ATC e i CA, le province e la Città metropolitana di Torino;
- f) le disposizioni integrative, attuative e gestionali relative all'esercizio venatorio, all'organizzazione del territorio agro-silvo-pastorale, alla caccia programmata;
- g) la destinazione della fauna selvatica legittimamente abbattuta;
- h) i criteri e le modalità di immissione, cattura e la destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA, delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV);
- i) le competenze, la composizione ed i termini di operatività e funzionamento della commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica;
- l) l'allevamento di fauna selvatica;
- m) l'immissione, la cattura e la destinazione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento;
- n) la tabellazione di zone speciali e luoghi di divieto.”.

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 5/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 12 (Ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA e partecipazione finanziaria)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilita la superficie venabile di ogni ATC e CA, in base agli indici di densità venatoria minima stabilita dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, determina il numero ed i criteri di ammissibilità dei cacciatori negli ATC e nei CA.
2. I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero possono essere ammessi in misura non superiore al 10 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni ATC ed al 5 per cento di quelli ammissibili per ogni CA; le percentuali possono essere modificate, su richiesta dei comitati di gestione, dalla Giunta regionale.
3. La disciplina di cui al comma 2, nel caso di prelievo selettivo degli ungulati, fatta eccezione per la caccia al cinghiale e per i cacciatori residenti in altre regioni, prevede l'obbligo di accompagnamento del cacciatore da parte di personale esperto, incaricato dagli ATC o dei CA territorialmente interessati, dopo aver seguito un corso formativo secondo le disposizioni dettate dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale autorizza i comitati di gestione ad esigere dai cacciatori ammessi una quota di partecipazione economica da destinare alla gestione delle aree di caccia programmata.

5. Il prelievo venatorio nella zona faunistica delle Alpi è disciplinato in maniera particolare e differenziato dalla Giunta regionale anzitutto al fine di proteggere la caratteristica fauna alpina, anche nel rispetto delle consuetudini e tradizioni locali. A tale scopo, i CA possono limitare il prelievo di tali specie ai cacciatori residenti nei comuni dello stesso CA ed anche organizzare il prelievo con assegnazione nominativa dei capi prelevabili e luogo di prelievo degli stessi, come previsto dall'articolo 9, comma 8.

6. Possono svolgere la caccia di selezione solo i cacciatori in possesso, al momento della consegna del tesserino regionale, di attestato di partecipazione a prova di tiro rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato autorizzato dal sindaco. L'attestato di partecipazione ha validità di sessanta mesi, pari a quella del porto d'armi, ed è sottoscritto per la sezione di tiro segno nazionale dal direttore di tiro o dall'istruttore di tiro, abilitati a seguito dell'autorizzazione prevista dagli articoli 9 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).

6 bis. I cacciatori temporanei, nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta regionale, non sono vincolati a una delle forme di caccia in via esclusiva di cui all' articolo 12, comma 5, della legge 157/1992.”.

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 5/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 20 (Controllo della fauna selvatica)

1. Per il controllo delle specie di fauna selvatica di cui all' articolo 19, comma 2, della legge 157/1992 , la Giunta regionale predispone, sentito l'ISPRA, linee guida finalizzate al controllo delle specie selvatiche, anche nelle zone vietate alla caccia, prevedendo protocolli operativi ed indirizzi attuativi finalizzati a ridurre la tempistica degli interventi di controllo e contenimento ed a limitare i danni alle produzioni agricole. Tale controllo selettivo viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992.

2. Le province e la Città metropolitana di Torino, sentiti i comitati di gestione degli ATC e dei CA, i concessionari delle AFV e delle AATV e le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, provvedono all'attuazione delle linee guida di cui al comma 1 ed esercitano il coordinamento ed il controllo sull'attuazione dei piani di contenimento attuati dai soggetti competenti.

3. *abrogato.*

4. Le finalità delle azioni di controllo si caratterizzano per i seguenti obiettivi:

a) conservazione degli ambienti naturali, del suolo e delle coltivazioni, con particolare riferimento agli habitat ed alle aree oggetto di tutela ai sensi delle vigenti norme nazionali e comunitarie; b) prevenzione delle situazioni di conflitto con le attività umane;

c) salvaguardia della piccola fauna.

5. Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana di Torino si avvalgono, oltre che dei soggetti previsti dall'articolo 19 della legge 157/1992, anche delle guardie venatorie volontarie e di cacciatori che abbiano acquisito una formazione specifica.

6. Per le azioni di controllo delle specie di fauna selvatica all'interno delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano il concessionario che si avvale dei soggetti di cui al comma 5.

7. *abrogato.*

8. *abrogato.*

9. *abrogato.*

10. *abrogato.*

11. *abrogato.*

12. *abrogato.*

13. Le province e la Città metropolitana di Torino informano la Regione sui provvedimenti inerenti ai piani di controllo e, al termine dei suddetti interventi, trasmettono con cadenza almeno trimestrale alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.

14. Gli interventi di cui al presente articolo non sono soggetti ai divieti e alle limitazioni previste per l'esercizio dell'attività venatoria, in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge 157/1992.”.

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 5/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 23 (Divieti)

1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi nazionali, è vietato:

- a) negli ATC e nei CA, l'esercizio della caccia in ambito territoriale diverso da quello di ammissione;
- b) l'uso di più di due cani per cacciatore e di più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale e dell'uso dei cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneità, nonché ad esclusione di un cane di età inferiore a diciotto mesi, identificabile mediante tatuaggio o microchip, per cacciatore, per comitiva o per muta specializzata;
- c) l'abbattimento o la cattura della femmina del fagiano di monte;
- d) l'uso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia e per la caccia al cinghiale, nonché per quanto previsto all'articolo 20, comma 3;
- e) la caccia sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, cinghiali e alla volpe nella zona faunistica delle Alpi, per la caccia agli ungulati nella restante parte del territorio regionale e per l'attività di controllo ai sensi degli articoli 20 e 22, secondo le disposizioni emanate dalla Giunta regionale;
- f) ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, fatta eccezione per la cattura ai fini previsti dagli articoli 5, comma 1, lettera f), 20 e 22; g) la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- h) le azioni volte a causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne per scopi venatori la fuoriuscita da ambiti protetti e da zone di caccia riservata;
- i) l'uso di fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne salvo i soggetti autorizzati per iscritto dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, dai comitati di gestione degli ATC e dei CA, dalle AFV e dalle AATV;
- l) il commercio di esemplari vivi di specie di fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti;
- m) la detenzione di esemplari di fauna selvatica, ad eccezione di quella lecitamente abbattuta o di cui sia documentata la provenienza;
- n) l'esercizio di attività venatoria negli ATC e nei CA sprovvisti della relativa ammissione o senza la prevista autorizzazione all'interno delle aree a caccia specifica;
- o) l'allevamento, l'importazione e l'immissione a scopi venatori del cinghiale (*sus scrofa*) e relativi ibridi, in applicazione della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 (Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi); è sempre vietato l'allevamento di cinghiali, cervidi e bovidi a scopo di ripopolamento; è consentito il trasporto di cinghiali ed ibridi, transitanti sul territorio regionale verso altre destinazioni, previa segnalazione alle province ed alla Città metropolitana di Torino interessate, del mezzo di trasporto, dell'itinerario e del numero dei capi trasportati, da effettuarsi con un anticipo di almeno quarantotto ore; è inoltre vietato anche per gli allevatori autorizzati a qualunque titolo, la detenzione di cinghiali o ibridi che non siano stati dotati di microchip, il cui numero sarà riportato nell'apposito registro vidimato dal veterinario dell'azienda sanitaria locale competente; p) qualsiasi forma di immissione di fauna da parte di soggetti non autorizzati;
- q) l'introduzione e l'immissione di qualsiasi specie di fauna alloctona e di fauna allevata all'estero;
- r) l'immissione di soggetti appartenenti alla specie fagiano e starna al di sopra dei 1000 metri sul livello del mare;
- s) a chiunque, compreso il proprietario e il conduttore, l'esercizio venatorio nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia;
- t) a chiunque, compreso il proprietario e il conduttore, l'esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a 1,20 metri o delimitati da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno 1,50 metri e la larghezza di almeno 3 metri;
- u) l'esercizio venatorio in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Agli effetti della presente legge sono considerati terreni in attualità di coltivazione gli orti, le colture erbacee da seme e cerealicole dalla semina a raccolto effettuato, i prati artificiali e quelli naturali con raccolto pendente, i frutteti e i vigneti sino a raccolto effettuato, le colture orticole e floreali a cielo aperto o con protezione limitata;
- v) l'esercizio venatorio nei fondi ove si pratica l'allevamento e il pascolo del bestiame custodito allo stato brado e semibrado, purché delimitati da muretti, recinzioni in rete o da steccati, siepi o altre barriere naturali;
- z) la rimozione, il danneggiamento o comunque le azioni volte a rendere inidonee le tabelle legittimamente apposte, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
- aa) nella zona faunistica delle Alpi, l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica, salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo; bb) l'uso di richiami vivi nell'ambito della pratica venatoria;
- cc) l'abbattimento di un capo diverso, per specie, sesso o classe d'età, rispetto a quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati; dd) l'uso di collari elettrici per l'addestramento degli ausiliari, anche durante l'esercizio venatorio, l'allenamento e le prove di ausiliari, fatta eccezione per i collari dotati di solo GPS o di solo richiamo sonoro senza scarica elettrica; ee) l'abbandono o il mancato recupero dei bossoli delle cartucce utilizzate;
- ff) la caccia nelle ore notturne e, comunque, oltre gli orari consentiti dal calendario venatorio; gg) l'esercizio venatorio nelle prime due domeniche del mese di settembre; gg bis) la ricerca e la raccolta dei palchi dei cervidi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo. La raccolta è consentita a far data dal 1° aprile, secondo specifica

regolamentazione, ai soggetti autorizzati dai comitati di gestione e dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e dagli enti di gestione delle aree protette.”.

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 5/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 24 (Sanzioni amministrative)

1. Fermo restando quanto altro previsto dagli articoli 21 e 31 della legge 157/1992 e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

... a) – vv) *omissis*.

.... vv bis) raccolta dei palchi dei cervidi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1200,00; per la raccolta nel periodo successivo al 31 marzo, senza la prescritta autorizzazione, la sanzione è ridotta da euro 100,00 a euro 600,00; aa)-bb). *omissis*.

2. *omissis*.

3. *omissis*.

4. *omissis*.

5. *omissis*.

6. *omissis*.

7. *omissis*.

8. *omissis*.”.

Nota all'articolo 30

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 5/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 30 (Disposizioni finanziarie)

0.1. Le tasse di concessione regionale di cui ai numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con d.lgs. 230/1991 sono rideterminate come nella tabella A allegata alla presente legge, di cui all'allegato B della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 4 dicembre 2018 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018).

1. Le entrate derivanti dalle tasse sulle concessioni regionali di cui ai numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa approvata con d.lgs. 230/1991, quantificate per gli anni 2018, 2019 e 2020 in euro 2.538.000,00 annui, già iscritte nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020, vengono introitate su apposito capitolo di entrata, nel titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati), categoria 47 (Tassa sulla concessione per la caccia e la pesca).

2. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, relative alle materie inerenti la gestione faunistico-venatoria come di seguito specificate, finanziate con risorse regionali e quantificate in euro 2.771.000,00 nel 2018, in euro 2.771.000,00 nel 2019 ed in euro 2.771.000,00 nel 2020, si fa fronte con le risorse già allocate nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.02 (Caccia e pesca), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020:

a) la prevenzione ed il risarcimento da parte delle province e della Città metropolitana di Torino dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992 e le loro perizie;

b) la prevenzione ed il risarcimento da parte degli ATC e dei CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992 e le loro perizie;

c) utilizzo dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 157/1992;

d) contributo regionale per il perseguimento dei fini istituzionali da parte degli ATC e dei CA;

e) contributi alle province e alla Città metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria;

f) spese per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia faunistico-venatoria;

g) risarcimento a terzi in caso di sentenze di condanna per incidenti stradali provocati da fauna selvatica; g bis) contributi regionali per il sostegno delle spese ordinarie dei CRAS facenti parte della rete regionale.”.